

REGIONE MARCHE  
Assemblea legislativa

**proposta di legge n. 257**

a iniziativa del Consigliere Latini

*presentata in data 4 aprile 2024*

-----

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 26 MAGGIO 2009, N. 12  
(SANZIONI IN MATERIA DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE)

-----

**Art. 1**

*(Modifiche all'articolo 5 della l.r. 12/2009)*

1. Il comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 26 maggio 2009, n. 12 (Sanzioni in materia di trasporto pubblico locale) è sostituito dal seguente:

“1. Competenti all'irrogazione delle sanzioni di cui alla presente legge sono i soggetti affidatari dei servizi di trasporto pubblico locale nonché, con applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 11, comma 1, e comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici), le società che detengono le partecipazioni dei medesimi affidatari.”.

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 5 della l.r. 12/2009, come sostituito dal comma 1, è aggiunto il seguente:

“1 bis. I soggetti di cui al comma 1 provvedono all'accertamento e alla contestazione delle violazioni tramite personale appositamente incaricato che, per il trasporto su gomma, sia stato autorizzato dalla Regione.”.

**Art. 2**

*(Invarianza finanziaria)*

1. Dall'applicazione di questa legge non derivano né possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione. Alla sua attuazione si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali previste dalla legislazione vigente.